

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009 , n. 194 c.d. Milleproroghe
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2009),
coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 (in questo stesso supplemento ordinario, alla
pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»

(GU n. 48 del 27-2-2010 - Suppl. Ordinario n.39)

a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche sociali

TESTO	OSSERVAZIONI ED ASPETTI ATTUATIVI
<p align="center">Art. 1</p> <p>Proroga di termini tributari, nonche' in materia economico-finanziaria</p> <p align="center"><i>stralcio articolo</i></p> <p>23-septiesdecies. All'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono inserite le seguenti: «anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti».</p> <p align="center"><i>stralcio articolo</i></p> <p>23-vicies. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2, comma 89, la parola: «dodici», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «due».))</p>	<p>Il comma 98 dell'art. 2 della l. n.191/2009 - Finanziaria 2010- stabilisce un'anticipazione da parte dello Stato alle Regioni con i Piani di rientro fino ad un massimo di 1000 milioni per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fini al 31 dicembre 2005. LA DISPOSIZIONE aggiunge:" anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti".</p> <p>Il comma 89 dell'art. 2 della l. n.191/2009 - Finanziaria 2010- in attuazione del COMMA 15 Intesa del Patto per la salute ha previsto che nelle Regioni con i Piani di rientro non possono essere intraprese o proseguite per 12 mesi azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere. LA DISPOSIZIONE LIMITA IL PERIODO DEL BLOCCO DEI PIGNORAMENTI A DUE MESI.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 3 Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno <i>stralcio articolo</i></p> <p>((8-bis. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «La carta d'identita' puo' altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte».))</p>	<p>Previsione dell'inserimento sulla carta di identità dell'indicazione del consenso o del diniego della persona a donare i propri organi in caso di morte.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 Proroga di termini in materia sanitaria</p> <p>1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».</p> <p>2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172, e' prorogato al 31 dicembre 2010.</p> <p>3. All'articolo 24, ((comma 1,)) del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».</p>	<p>Proroga attività professionale intramuraria</p> <p>1.La legge n. 120/2007 prevede una serie di adempimenti a carico delle ASL e delle Regioni finalizzati a consentire ai medici dipendenti del SSN di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà delle aziende e le relative modalità. Il termine per il passaggio al regime ordinario dell'attività libero-professionale intramuraria scadeva il 31 gennaio 2010. LA DISPOSIZIONE PROPOGA TALE TERMINE AL 31 GENNAIO 2011.</p> <p>2. Proroga dei termini per le assunzioni autorizzate La legge istitutiva del Ministero salute l. n. 172/2009 ha fissato il termine per procedere alle assunzioni di personale già autorizzate per l'anno 2008 al 31 dicembre 2009. LA DISPOSIZIONE PROROGA TALE TERMINE AL 31 DICEMBRE 2010.</p> <p>3.Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici L'art. 24 del Dlgs n. 193/2006 stabilisce che i medicinali omeopatici in commercio possono continuare ad essere commercializzati fino al 31 dicembre 2009. LA DISPOSIZIONE PROROGA TALE TERMINE AL 31 DICEMBRE 2011.</p>

4. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012».

5. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.

6. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5 ((del presente articolo,)) e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.

7. Il termine per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2010.

8. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7 e' autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a favore dell'Istituto superiore di sanità, per l'anno 2010.

9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa ((del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente,)) come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.

4. Proroga dei termini in materia di sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali

L'art. 54 comma 3 del Dlgs n. 219/2006 al fine di dare maggiore tutela alla salute pubblica per la produzione di materie prime anche in Paesi extra Unione europea ha previsto per le sostanze attive utilizzate come materie prime il rilascio di un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione. LA DISPOSIZIONE PROROGA IL TERMINE FINO AL 1° GENNAIO 2012.

5. e 6. Proroga dei termini in materia di commercio dei prodotti medicinali

I commi 5 e 6 stabiliscono la PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2010 di due disposizioni in merito al cosiddetto *pay back*, la prima per i prodotti medicinali immessi in commercio prima del 31 dicembre 2006, la seconda per quelli immessi successivamente. L'opzione *pay back* introdotta dalla l. n. 296/2006 dà la possibilità alle aziende farmaceutiche di sostituire la riduzione del 5% del prezzo al pubblico di un farmaco prevista nella stessa legge, con un assegno di importo corrispondente pagato direttamente alle singole Regioni in tre rate in corso d'anno.

**7. Proroga dei termini attività Istituto Superiore di Sanità
LA DISPOSIZIONE PROROGA IL TERMINE FINO AL 31 DICEMBRE 2010 per consentire all'Istituto Superiore di Sanità la prosecuzione delle attività concernenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, di sorveglianza dei fattori critici e di gestione dei registri nazionali.**

Per il completamento di tale attività viene autorizzato uno stanziamento di 8 milioni di euro.

((9-bis. E' consentita, fino al 30 giugno 2010, la presentazione del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi.

9-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».

9-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e' inserito il seguente: «1-bis. Fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione di cui al comma 1 non si applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio dell'odontoiatria anche prima della formale iscrizione all'albo degli odontoiatri».

9-quinquies. In attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni gia' vigenti in materia, fino al 31 dicembre 2010, al candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge 26 giugno 1967, n. 458, che hanno un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, con le modalita' previste dal regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno 1967, n. 458. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del

9.bis Proroga dei termini fino al 30 giugno 2010 per la presentazione del curriculum professionale del lavoratore interessato.

9.ter Proroga dei termini - entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto - per le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi in ambito portuale e per il settore delle navi da pesca e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche in tema di trasporto ferroviario.

9. quater La disposizione inserita -comma 1bis- prevede che fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti per l'esercizio della professione di odontoiatria, non si applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio dell'odontoiatria anche prima dell'iscrizione formale all'albo, la sanzione prevista all'art. 8 comma 1 l. n. 175/1992 in materia di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

9.quinquies La disposizione prevede che in attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni vigenti in materia di trapianti fino al 31 DICEMBRE 2010, al candidato al trapianto del rene ed al potenziale donatore con rapporto di lavoro dipendente o subordinato si applicano le disposizioni recanti diritti e permessi retribuiti per il tempo occorrente, con un finanziamento pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.))	